

Avv. Maria Margherita Parini
Dottore di ricerca in diritto ed
economia dell'impresa.
Discipline interne ed
internazionali
m.m.parini@gmail.com

Contrattualistica nell'industria della moda

Profili interni


Settore del fashion

a) Fase della Produzione:
subfornitura (v. contratto)

b) Fase della distribuzione:
concessione di vendita,
franchising

Fase di produzione

Un numero molto elevato di imprese che operano nel settore del fashion affidano a subfornitori una quota elevata della produzione, per varie ragioni



Tendenza a **esternalizzare la produzione** a prescindere dalla dimensione della committente e dalla fascia di prodotto

SUBFORNITURA

«una parte si impegna a effettuare, per conto di un'impresa committente, lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all'impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque utilizzati nell'ambito dell'attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso (...)»

Legge n. 192/98

Disciplina trasversale che trova applicazione con riferimento a qualsivoglia rapporto ascrivibile alla subfornitura (v. Punto 1- contratto).

- **Congiunturale:** per ragioni di capacità
- **Strutturale:** specializzata

Oneri di forma (v. Punto 2 contratto):

art. 2 della l. n. 192/98 impone che il contratto rivesta la forma scritta a pena di nullità e che, nel caso di contratti a esecuzione continuativa o periodica, anche che gli ordinativi rivestano la forma scritta

Omissione requisiti formali

Nullità relativa: il subfornitore è l'unico soggetto legittimato a farla valere



anche in caso di nullità
del contratto ha diritto
al corrispettivo

Onere asimmetrico: l'accettazione non richiede forma scritta

Obblighi di disclosure:

Obbligo di contenuto minimo del contratto (v. Punto 3 Contratto):

devono essere necessariamente essere previsti, a pena di nullità:

- le specifiche dei beni o dei servizi;
- il prezzo
- i termini e le modalità di consegna, di collaudo e di pagamento

Termini di pagamento

Art. 3 (v. Punto 4 contratto): i termini di pagamento non possono eccedere 60 giorni dal momento della consegna del bene oppure dalla comunicazione di avvenuta esecuzione della prestazione

Controllo contenutistico

art. 6 – Nullità di clausole (Punto 5 contratto):

- a) clausole che riservano ius variandi unilaterale;

- b) clausole che prevedono facoltà di recesso senza congruo preavviso;

- c) patto con il quale il S. disponga di diritti di privativa a favore del C. senza congruo corrispettivo.

Fase della distribuzione

- a) Affiliazione commerciale
(v. Contratto)

- b) Concessione di vendita

L'affiliazione commerciale

è il contratto (...), fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all'altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a

marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, *know-how*, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l'affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi.

Integrazione molto stretta

Viene uniformata l'immagine dell'affiliante con quella degli altri componenti della rete, di modo da rendere palese l'appartenenza a una medesima catena

Legge n. 129/04 e *disclosure*

Vengono previsti incisivi obblighi di disclosure :

Iter di formazione del contratto (art. 4)

almeno 30 giorni prima della stipula del contratto l'Affiliante deve consegnare all'affiliato:

- copia completa del contratto
- principali dati relativi all'affiliante (e previa richiesta copia dei bilanci);
- indicazione dei marchi utilizzati, lista affiliati, variazione rete ultimi 3 anni etc.

Oneri formali – art. 3

1) **forma scritta** a pena di nullità
**la forma rappresenta un veicolo
di informazioni**

Conseguenze: Nullità relativa

2) Contenuto minimo:

- ammontare investimenti ed eventuali spese di ingresso
- modalità di calcolo e pagamento royalties
- ambito eventuale esclusiva territoriale
- specifiche know how fornito
- Etc.

Durata

Qualora il contratto sia a tempo determinato, l'affiliante dovrà comunque garantire all'affiliato una **durata minima sufficiente a l'ammortamento dell'investimento e comunque non inferiore a tre anni.**

Strumenti di protezione

Nel settore del fashion i rapporti contrattuali sono spesso connotati da asimmetria di potere contrattuale.

Cause:

- a) significativi investimenti
- b) monocommittenza/esclusiva

LENTA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DEI CONTRATTI

introduzione di **LIMITI** all'autonomia privata per tutelare i contraenti che si trovano, rispetto alla controparte, in una condizione di asimmetria di potere contrattuale

“MICROIMPRESA”

d.l. legge 24.01.12, n. 1, convertito in l. 24.03.12, n. 27, «*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*»

ART. 9 – DIVIETO DI ABUSO DI DIPENDENZA ECONOMICA

L'art. 9, comma 1, vieta l'**abuso** da parte di una o più imprese della condizione di **dipendenza economica** nella quale si trova nei suoi o nei loro riguardi, un'impresa cliente o fornitrice.

AMBITO DI APPLICAZIONE:

- 1) **Orientamento restrittivo**: l'art. 9 si applica ai soli rapporti di subfornitura (Trib. Roma, 5.11.03; Trib. Bari, 2.07.02)
- 2) **Orientamento estensivo**: l'art. 9 si applica anche al di fuori dei rapporti di subfornitura (Trib. Bari, 6.05.02)

CASS. S.U. N. 24906/11

«L'abuso di dipendenza economica (...) è **fattispecie di applicazione generale**, come tale invocabile in ogni rapporto contrattuale nel quale sia ravvisabile un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti»

DIPENDENZA ECONOMICA

- ➔ è una condizione di per sé lecita, in quanto fisiologica nei rapporti tra imprese
- ➔ indica una condizione di debolezza relativa in cui si viene a trovare un'impresa rispetto a un'altra

DIPENDENZA ECONOMICA: SIGNIFICATO

«la situazione in cui una impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi».

DIPENDENZA ECONOMICA: SIGNIFICATO

«La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti» (art. 9).

C.D. DIPENDENZA ECONOMICA OGGETTIVA

La «mancanza di alternative» potrebbe derivare da condizioni oggettive ed esterne alle parti:

Es.: caratteristiche qualitative del bene o del servizio oggetto del contratto o particolari condizioni esistenti nel mercato (monopolio od oligopolio)

ALTERNATIVE SODDISFACENTI =

Trib. Bari, 6.05.02 (Marina Babini – Milly Boutique):

la possibilità di reperire alternative soddisfacenti va esclusa se:

- sussiste un consolidato rapporto che crea affidamento in ordine alla prosecuzione dello stesso;
- risulta difficile il reperimento nel breve tempo della merce oggetto del contratto, anche in relazione ai quantitativi richiesti.

DIPENDENZA ECONOMICA RELATIVA O SOGGETTIVA

dipende da circostanze soggettive in cui il contraente si è venuto a trovare al termine di un rapporto continuativo con la controparte.

Es.

- subfornitore
- franchisee

il disposto legislativo dice «tenendo conto **anche**» delle alternative soddisfacenti e quindi un orientamento sostiene che possano essere individuati ulteriori indici (Trib. Catania, 5.01.04).

ES.:

- controllo societario;
- dipendenza tecnologica

ABUSO

L'abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto.

RIFIUTO DI VENDERE O COMPRARE

Può essere sanzionato solo quando non è sorretto da una valida giustificazione (es. impossibilità economica di soddisfare la domanda)



maggior protezione rispetto a quella garantita dal ricorso all'art. 1337 c.c.

Possibile sovrapposizione con gli artt.: 2597 c.c.; art. 3 della l. n. 287/90.

INTERRUZIONE DEI RAPPORTI CONTRATTUALI

L'interruzione deve essere legittima alla stregua di norme generali, altrimenti si dovrebbe ricorrere alle disposizioni in tema di inadempimento !

ARBITRARIETA'

Rifiuto arbitrario:

- a) valutare le ragioni alla base del rifiuto (numerose inadempienze della controparte);
- b) Assenza di alternative percorribili;
- c) Profilo temporale

VICENDA DIESEL

C.S.M. Consorzio Siciliano Manifatturiero c. Diesel S.p.A.

Trib. Bronte Ord. 09.07.09

«Deve accordarsi la tutela cautelare al subfornitore che lamenti l'abuso del proprio stato di dipendenza economica, in considerazione dell'interruzione arbitraria delle relazioni commerciali da parte del suo unico committente»



Condannava Diesel a mantenere le commesse per almeno ulteriori 5 anni con quantitativi minimi per anno.

TRIB. CATANIA 02.09.09

Entrambe le parti proponevano reclamo avverso al provvedimento del Tribunale di Bronte e il Tribunale di Catania così statuiva e revocava l'ordinanza:

«Non può accordarsi la tutela cautelare ex art. 9 legge n. 192/1998 al subfornitore che lamenti l'abuso del proprio stato di dipendenza economica ogni qualvolta l'interruzione delle relazioni commerciali da parte del suo unico committente non abbia natura arbitraria».

TRIB. BASSANO DEL GRAPPA 9.02.10

CSM proponeva un nuovo ricorso in via d'urgenza avanti al Tribunale di Bassano, lamentando che Diesel aveva ridotto le commesse in misura superiore alla contrazione delle vendite, e il Tribunale ribadiva quanto affermato dal Tribunale di Catania, accogliendo le domande della società Diesel

PROCEDIMENTO DI MERITO

Diesel con atto di citazione del 19.7.09 promuoveva avanti al Tribunale di Bassano un procedimento di merito volto ad accertare che nessun importo era dovuto a titolo di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale da Diesel nei confronti di CSM e che non ha alcun obbligo di proseguire gli incarichi

CSM nell'ambito di detto procedimento ha spiegato domanda riconvenzionale chiedendo che Diesel venisse condannata a corrispondere un risarcimento del danno correlato al perpetrato abuso e che le venisse inibita l'interruzione dei rapporti contrattuali in essere mediante sentenza costitutiva

SENTENZA DEL 30.04.13

Il tribunale di Bassano del Grappa ha rigettato le domande di Diesel e ha parzialmente accolto le domande di CSM, condannato Diesel a proseguire il rapporto per ulteriori 3 anni, mantenendo un determinato volume di commesse a determinati prezzi determinati facendo riferimento ai prezzi applicati nel mercato.

VICENDA DAINESE

La società Sire conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Bassano la società Dainese per ottenere il risarcimento danni correlati allo scarso preavviso (4 mesi) con i quali è stata data comunicazione di recesso dal rapporto contrattuale

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BASSANO DEL GRAPPA DEL 14.01.13

Il Tribunale, rilevato che il rapporto contrattuale aveva avuto una durata di 17 anni e in regime di sostanziale monocommittenza, condannava la società Dainese a corrispondere alla società Sire la somma di euro 156.000,00 – somma corrispondente all'utile derivante dalla collaborazione con Dainese per un anno.

RIMEDI

La formulazione originaria della disposizione non prevedeva rimedi contro i comportamenti abusivi di fatto.

Riforma 2001: introduce i rimedi:

- a) inibitoria;
- b) risarcimento del danno

OBBLIGO DI STIPULARE IL CONTRATTO

- parallelismo con art. 2597 c.c.;

Es.:


Trib. Bari 6.05.02: la società è obbligata
a dar seguito all'ordine;

RISARCIMENTO DEL DANNO

- a) Rifiuto di vendere o acquistare (nei limiti dell'interesse negativo);
- b) Interruzione dei rapporti contrattuali (nei limiti dell'interesse positivo)

ILLECITO ANTICONCORRENZIALE

Se il comportamento per le particolari ripercussioni sul mercato può essere considerato un illecito anticoncorrenziale, sarà possibile rivolgersi anche all'Autorità antitrust



Cumulo di tutele